



Città di Orbassano

■ UFFICIO TECNICO - LLPP

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

# Disciplinare di gara

**“Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola “Leonardo Da Vinci” da destinare a Palazzo Comunale”**

**CUP: (F86G14002070004)**

**CIG: (6338237E9F)**

1 - Oggetto della procedura	2
2 - Valore complessivo dell’intervento	3
3 - Classificazione dei lavori	5
4 - Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione	5
5 - Requisiti di ordine speciale del Soggetto finanziatore e manutentore.	9
6 - Cause di esclusione dalla procedura	10
7 - Modalità di presentazione dell’offerta	12
8 - Contenuto della busta «Documentazione amministrativa»	13
9 - Avvalimento	15
10 - Contenuto della busta «Offerta Tecnico Qualitativa»	15
11 - Contenuto della busta «Offerta Economica e Temporale»	17
12 - Ulteriori cause di esclusione	20
13 - Criteri di <b>aggiudicazione</b>	25
14 - Svolgimento della procedura	29
15 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’Aggiudicatario	31
16 - Eventuale rinuncia all’aggiudicazione o revoca della procedura	32
17 - Disposizioni finali	33
18 - Trattamento dei dati	33
19 - Altre informazioni	34



**IL DIRIGENTE III SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Paolo CARANTONI)**



# PARTE PRIMA

## OGGETTO DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

---

### 1 - Oggetto della procedura

1. La presente procedura ha ad oggetto "Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola "Leonardo Da Vinci" da destinare a Palazzo Comunale".

2. Più in particolare, la presente procedura è disciplinata dall'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, e verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini di quanto stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 120 del d.P.R. n. 207/2010. Inoltre, nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, il Comune ha tenuto anche e soprattutto conto di quanto stabilito:

- dalla **New decision of Eurostat on deficit and debt** del 2004 avente ad oggetto «**Treatment of public-private partnerships**»;
- dalla deliberazione N. 49/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (che riprende quanto già stabilito dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia 1139/2009/PRSE);
- dalla determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, avente a oggetto «**Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità**»;

3. Sull'area e immobile oggetto di intervento verrà concesso un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario per un periodo di **33 (trentatré)** anni a titolo gratuito - escludendosi comunque lo spirito di liberalità, trattandosi di atto avente causa nella più complessa operazione di PPP con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari. Il valore ai fini dell'iscrizione a repertorio è stabilito da apposita perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Si precisa che l'area e immobile sono di proprietà Comunale.

Si precisa inoltre che, qualora l'Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all'immediata rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante attraverso il ri-addebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate. (con facoltà per la S.A. di capitalizzare tale importo all'interno del totale da finanziare).

4. La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;



Città di Orbassano

- Disciplinare di gara;
- Progetto definitivo dell'intervento;
- Schema di contratto unico<sup>1</sup>;

## 2 - Valore complessivo dell'intervento

1. L'importo stimato dell'intervento, così come desunto dal quadro economico allegato al progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara, è di € 6.148.791,36 oltre ad IVA e, ai soli fini della determinazione dei requisiti minimi di partecipazione risulta così suddiviso:

<b>A LAVORI</b>	
Lavori soggetti a ribasso	€ 5.138.619,16
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 102.772,38
<b>TOT. A</b>	<b>€ 5.241.391,54</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE - Spese tecniche</b>	
Spese tecniche in fase progettuale (agg. progetto definitivo)	€ 17.100,00
Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)	€ 100.000,00
Spese tecniche in fase esecutiva: D.L. + C.S.E.	€ 195.000,00
Altre spese tecniche (relaz specialistiche, accatastamenti, ecc)	€ 8.220,77
Collaudi	€ 45.000,00
Attività di supporto al R.U.P.	€ 9.000,00
Attività di verifica progetti art. 112	€ 31.200,00
Rilievi, accertamenti, indagini	€ 10.000,00
Incarassa <sup>2</sup>	€ 15.012,83
<b>TOT. B</b>	<b>€ 430.533,60</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE - altre</b>	
Spese Commissione aggiudicatrice ex Art. 84	€ 3.000,00
Contribuzione AVCP	€ 800,00
Spese di pubblicità legale ante e post gara	€ 12.000,00
pulizia e trasloco	€ 27.300,00
fondo accordi bonari	€ 123.636,60
Imprevisti ed altri oneri	€ 256.930,96

<sup>1</sup> Determinazione ANAC n. 4 del 22 maggio 2013 «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità»;

<sup>2</sup> Calcolata sulle voci: Spese tecniche in fase progettuale (agg. progetto definitivo) - Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo) - Spese tecniche in fase esecutiva: D.L. + C.S.E. - Altre spese tecniche (relaz specialistiche, accatastamenti, ecc) - Collaudi - Rilievi, accertamenti, indagini.



Città di Orbassano

■ UFFICIO TECNICO - LLPP  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Imposte di registro e oneri notarili € 53.400,00<sup>3</sup>

**TOT C** € 477.067,56

**TOTALE GENERALE A+B+C** € **6.148.992,70**

**Note:** Le spese relative a "Spese di pubblicità legale ante e post gara" (quantificate nel Q.E. in € 12.000,00) non fanno parte del totale da finanziare poiché dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, nella definizione del "canone di leasing", sono da considerare soggette a ribasso le seguenti voci:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	Lavori soggetti a ribasso	€	5.138.619,16
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE - Spese tecniche</b>		
	Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)	€	101.005,75
	Inarcassa su spese tecniche	€	15.048,03
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE - altre</b>		
	pulizia e trasloco	€	27.300,00

**Note:** L'importo dell'Inarcassa presentato in sede di offerta è conseguenza del ribasso offerto sulle spese tecniche in fase progettuale.

L'importo stimato dei servizi ventennali di manutenzione è di Euro 830.000,00 oltre ad IVA e, ai soli fini della determinazione dei requisiti minimi di partecipazione risulta così suddiviso

**Prospetto costi del servizio di manutenzione**

*Servizi di Facility Management (importi annuali)*

Manutenzione ordinaria e straordinaria - (Importo annuo soggetto a ribasso)	€	38.000,00
Oneri per la sicurezza - (Importo annuo non soggetto a ribasso)	€	3.500,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>41.500,00</b>

<sup>3</sup> Valore di perizia: € 1.764.000,00 - diritto di superficie a 99 anni € 1.411.200,00 (€ 1.764.000,00\* 80%) - diritto di superficie a 33 anni € 470.400,00 (€ 1.411.200,00 \* 33/99) - imposta di registro : € 42.336,00 (€ 470.400,00 \* 9%)



2. Alla scadenza dell'affidamento, il Comune avrà la possibilità di riscattare l'opera realizzata dall'affidatario, previo versamento, in favore di quest'ultimo, di una somma computata in misura percentuale sull'importo finanziato così come determinato a decorrenza del contratto pari al 10% (dieci per cento).

3. Resta peraltro inteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168, c. 11 del d.P.R. n. 207/2010, il progetto esecutivo è soggetto a verifica da parte del Comune a termini degli artt. 44 ss. del d.P.R. n. 207/2010. Qualora il progetto esecutivo non dovesse venire approvato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa produzione ad opera dell'impresa aggiudicataria, per fatto da imputarsi alla stessa, troverà applicazione, a seconda dei casi, il c. 7 ovvero il c. 8 dell'art. 168 del d.P.R. n. 207/2010.

### 3 - Classificazione dei lavori

Categoria prevalente

OG2 - (Classifica IV) - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...	€ 2'353'647,08
---	----------------

OG1 - (Classifica III bis) - Edifici civili e industriali	€ 1'134'045,57
OS28 - (Classifica III) - Impianti termici e di condizionamento	€ 820'745,60
OS30 - (Classifica III) - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 830'180,91
Totale	€ 5'138'619,16

Ai sensi dell'articolo 108 del suddetto regolamento, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella seguente. Tali parti di lavori sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge, con i limiti e le prescrizioni di cui agli art. 118 del Codice e all'art. 109 e del Regolamento.

Sono ugualmente subappaltabili i servizi e le forniture comprese nel contratto, con le modalità di cui al precitato art 118 del Codice.

### 4 - Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione

1. Salvi i limiti e le condizioni espressamente indicati nel presente disciplinare, traenti origine dalla natura della presente procedura, che richiede necessariamente la presenza di un soggetto esecutore, di un soggetto manutentore (che potrà coincidere con il soggetto esecutore) e di un soggetto finanziatore, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25 giugno 1909, n. 422, e del d.lg. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;



- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del d.lg. 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 62 del d.P.R. n. 207/2010.

2. Resta peraltro inteso che, avendo a oggetto la presente procedura l'attivazione di un partenariato pubblico-privato da attuare mediante locazione finanziaria, i soggetti partecipanti dovranno formulare offerta associando a sé anche un soggetto finanziatore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 160-bis, c. 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006, per come meglio specificati al successivo articolo 5.

3. Tenuto conto della natura della presente procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifica richiesta dalla presente procedura, le stesse dovranno indicare o associare - già in sede di offerta - anche uno o più soggetti riconducibili alle seguenti categorie e in grado di espletare le prestazioni relative alle attività progettuali e tecniche di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006:

- a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) e alla successiva lettera f) del presente paragrafo;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del c. 1 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al precedente paragrafo 1, *sub lett. g)*. I consorzi *sub lett. b)* del precedente paragrafo 1 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. I consorzi stabili *sub lett. c)* del precedente paragrafo 1 e *sub lett. f)* del precedente paragrafo 3 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

5. E' fatto altresì divieto di partecipare separatamente alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che la situazione di controllo o la relazione comporti la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale; l'inosservanza comporta l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti nella violazione del predetto divieto. La verifica circa la sussistenza delle predette situazioni e l'eventuale esclusione dalla presente procedura saranno disposte dal Comune dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai singoli concorrenti. Nel caso in cui il Comune



rilevasse le condizioni di cui sopra in capo al soggetto aggiudicatario dopo l'aggiudicazione della gara o dopo la stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali viziate, oppure alla revoca in danno dell'affidamento nel frattempo disposto.

6. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata al possesso di attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 63 del d.P.R. n. 207/2010.

7. Ai sensi dell'art 263 del D.P.R. 207, i soggetti progettisti dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

- avere un fatturato globale per servizi di cui all'art 252 del D.P.R. 207 espletati nei migliori 5 esercizi degli ultimi 10 antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari ad almeno 2 volte l'importo a base di gara.
- aver effettuato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, con riferimento ad ogni classe e categoria.
- aver effettuato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando due servizi di progettazione terminati o in corso di ultimazione, per un importo dei lavori progettati per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 volte l'importo dei lavori a base d'asta per ogni classe e categoria di ogni immobile oggetto d'appalto.
- aver utilizzato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5, antecedenti la data di pubblicazione del bando, un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA che firmino il progetto ovvero facciano parte dell'ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, i collaboratori a progetto) almeno pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico ovvero almeno pari a 10 unità.

Strutture	S06	€ 558.800,94
Impianti elettrici	IA 04	€ 846.784,55
Edilizia	E 16	€ 2.998.645,56
Impianti meccanici	IA 02	€ 837.160,49

- La componente prevalente di progettazione dovrà essere svolta da un soggetto esercitante professione di architetto come previsto dall' articolo 52 del RD 2537 del 23/10/1925.<sup>4</sup>
- Ai sensi dell'Art 90 comma 8 del D.Lgs 163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi

<sup>4</sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21/2014



appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

- I divieti di cui all'Art 90 comma 8 del D.Lgs 163/2006 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori; in tal caso tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (allegato 4);
- Data la specificità del progetto, si richiede che tra i soggetti incaricati delle attività di progettazione sia prevista la figura professionale del geologo, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006, con abilitazione all'esercizio della professione, il cui nominativo deve essere indicato in sede di offerta al pari degli altri progettisti.
- La nomina del Direttore dei Lavori spetta alla S.A.<sup>5</sup> così come del Coordinatore della sicurezza in esecuzione.

8. Per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera *d*), i consorzi di cui alla lettera *e*) e i soggetti di cui alla lettera *g*) del precedente paragrafo 1, di tipo orizzontale, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione, che si avvalgano o associno progettisti esterni, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 (quaranta) per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra indicate. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

9. Per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera *d*), i consorzi di cui alla lettera *e*) e i soggetti di cui alla lettera *f*) del precedente paragrafo 1, di tipo verticale, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione, che si avvalgano o associno progettisti esterni, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorperate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

10. Nel caso di ricorso a un raggruppamento di tipo verticale tra uno o più dei soggetti di cui al precedente paragrafo 1 (per l'esecuzione dei lavori) e uno o più dei soggetti di cui al paragrafo 3 (per la progettazione), a ciascun soggetto mandante di cui al paragrafo 1 sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che lo stesso intende assumere, mentre ai soggetti di cui al paragrafo 3 sono richiesti i requisiti di progettazione di cui al precedente paragrafo 3, eventualmente ripartibili a termini dell'art. 261, c. 7 del d.P.R. n. 207/2010.

<sup>5</sup> Determinazione ANAC n. 4 del 22 maggio 2013 «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità» - art 2.6. - Il controllo da parte della Stazione Appaltante - il quale prevede che "Attesa la qualificazione alla stregua di appalto di lavori, si ritiene debba trovare applicazione l'art. 130, comma 1, del Codice che assegna alla stazione appaltante il compito di nominare un direttore dei lavori;





11. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura (compreso il soggetto finanziatore) devono, obbligatoriamente, registrarsi al Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12. In merito al soggetto finanziatore, in riferimento ai requisiti di natura tecnico-organizzativi ed economico-finanziari trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art 6 bis - Banca dati nazionale dei contratti pubblici del D.Lgs 163/2006.

I progettisti associati, non assumendo la specifica di concorrenti, non sono tenuti all'ottenimento del PassOE.

13. Il soggetto **aggiudicatario** dovrà successivamente nominare apposito soggetto responsabile del servizio di trasloco, il quale sarà chiamato a dimostrare:

- Di essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006;
- Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per i servizi di trasloco;
- Di essere regolarmente iscritto agli enti previdenziali e assicurativi;
- Di aver svolto, nel triennio 2012-2013-2014, servizi di trasloco per interventi di valore complessivo non inferiore a € 27.300,00 (euro ventisettemilatrecento/00);

## 5 - Requisiti di ordine speciale del Soggetto finanziatore e manutentore.

Il soggetto **finanziatore** dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti del d.lg. n. 385/1993;
- b) avere un capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 10.000.000,00 (euro dieci milioni);
- c) aver sottoscritto, nel triennio 2012-2013-2014, contratti di leasing immobiliare (pubblico e/o privato) di valore complessivamente pari ad almeno € 18.000.000,00 (euro diciotto milioni), requisito, questo, da dimostrare mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi di locazione finanziaria (leasing immobiliare in costruendo) prestati nel triennio di riferimento, con l'indicazione degli importi, della date e dei destinatari, pubblici o privati.

I concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria da parte della Banca d'Italia ovvero da parte di analoga istituzione dello Stato membro di riferimento che, in forza di tale autorizzazione, abilita tali soggetti ad operare in Italia.



- Il soggetto manutentore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
  - a) aver svolto, nel triennio 2012-2013-2014, servizi di cui all'art 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001, per interventi di valore complessivo non inferiore a € 124.500,00 (euro centoventiquattromilacinquecento/00), requisito, questo, da dimostrare mediante un elenco dei principali interventi svolti per enti pubblici e privati secondo quanto previsto dall'art 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006; detti requisiti possono, in alternativa, essere provati in sede di gara con le modalità di cui all'art 42, comma 4 del del D.Lgs 163/2006.

## 6 - Cause di esclusione dalla procedura

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575, qualora la pendenza del procedimento riguardi i soggetti di cui all'art. 38, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, e quindi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o applicata una pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 della dir. CE 2004/18, qualora la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, e quindi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso, l'esclusione opera anche se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri di avere adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione in parola non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55, fermo restando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione non sia stata rimossa;
- e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;



- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'espletamento di precedenti appalti assegnati dal Comune, o commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del medesimo Comune;
- g) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 38, c. 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68;
- m) nei cui confronti sussista una delle cause di esclusione di cui di cui all'art. 1-bis, c. 14 della l. 18 ottobre 2001, n. 383;
- n) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, c. 1 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248;
- o) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, c. 9-*quater* del D.Lgs. n. 163/2006, risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- p) che, in relazione alle fattispecie di cui alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, c. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- q) che siano destinatari di una misura interdittiva irrogata ai sensi dell'art. 14 del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81;
- r) che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale.

2. In caso di partecipazione alla gara in A.T.I. o in consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale di cui al precedente paragrafo 1 devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, *sub* lett. b) e c) e paragrafo 3, *sub* lett. f) del presente disciplinare, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici in sede di offerta.

3. Fermo restando quanto altrove espressamente stabilito dal presente disciplinare, saranno in ogni caso escluse dalla presente procedura le offerte condizionate, incomplete e/o parziali rispetto a quanto stabilito dagli atti di gara.

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, escluderà inoltre i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.



## 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione di seguito specificata dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: **COMUNE DI ORBASSANO, Piazza Umberto I n.5 - 10043 Orbassano (TO)** entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2015, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta di cui al precedente paragrafo 1, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
3. L'inoltro dell'offerta è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico relativo non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di cui al precedente paragrafo 1. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e pure se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, potendo essere restituiti al concorrente dietro sua richiesta scritta.
4. Il plico d'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso con un sistema atto a garantirne la **segretezza** e a impedirne l'apertura senza lasciare segni apprezzabili, oltre che controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all'esterno, oltre alla ragione sociale, all'indirizzo del mittente e al numero di telefono e di fax (nel caso di A.T.I., con riferimento a ciascuna delle imprese associate), la data e l'orario di scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1 e la seguente dicitura: «**NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA DI PPP CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHÉ LA PERFETTA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) - PER UN PERIODO DI 20 (VENTI) ANNI - DELLA EX SCUOLA "LEONARDO DA VINCI " - CIG (6338237E9F) - CUP: (F86G14002070004)**». Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pienamente conforme a quanto indicato, trattandosi di formalità preordinate alla regolare conduzione della procedura di aggiudicazione.
5. Il plico d'offerta dovrà contenere all'interno 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata con ceralacca ovvero chiusa con altro sistema atto a garantirne la segretezza e a impedirne l'apertura senza lasciare segni apprezzabili, oltre che controfirmata sui lembi di chiusura. Dette buste dovranno riportare all'esterno, a pena di esclusione, l'intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura: Busta n. 1 (*Documentazione amministrativa*), Busta n. 2 (*Offerta Tecnico-Qualitativa*), Busta n. 3 (*Offerta Economica e Temporale*).
6. Si precisa che la presa visione del luogo di esecuzione dell'intervento è obbligatoria, a pena di esclusione. Le visite per il sopralluogo dovranno essere prenotate telefonando all'Ing Paolo Carantoni ( TEL 335. 6498342). Non vi saranno altre possibilità di sopralluogo al di fuori dei giorni assegnati per le visite da parte del Comune. A tal proposito, si precisa che ciascun soggetto delegato potrà rappresentare soltanto un'impresa concorrente (singola o associata), pena l'esclusione di tutte le imprese che, nell'ambito della presente procedura, avranno incaricato il medesimo soggetto ad effettuare il sopralluogo nell'interesse di diversi partecipanti. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, dal socio amministratore, dal procuratore o da altro soggetto munito di apposita delega da parte del concorrente.



## 8 - Contenuto della busta «Documentazione amministrativa»

1. La Busta n. 1 (*Documentazione amministrativa*) dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta utilizzando possibilmente la modulistica messa a disposizione dal Comune, atta a comprovare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal presente disciplinare:

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1) ;
- DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE (allegato 2);
- DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO FINANZIATORE (allegato 3) (in particolare, si precisa che con tale dichiarazione il soggetto finanziatore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dagli atti di gara mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi di locazione finanziaria - *leasing immobiliare in costruendo* - prestati nel triennio 2011-2012-2013, con l'indicazione degli importi, della date e dei destinatari, pubblici o privati);
- DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (allegato 4) ;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA (allegato 5) ;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER SOGGETTI IN CARICA (allegato 6) ;
- DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI SOGGETTI COMPONENTI L'ATI (allegato 7);

2. In aggiunta a quanto sopra indicato, i concorrenti saranno tenuti a inserire nel plico in questione la seguente documentazione:

- cauzione provvisoria, di valore pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo a base di gara (€ 6.978.992,70), da costituire con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di A.T.I. la fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente dell'A.T.I. stessa, salvo che si tratti di raggruppamento già costituito, nel qual caso potrà essere intestata alla sola mandataria, purché la garanzia di cui trattasi risulti prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento medesimo. L'ammontare della citata garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla cauzione, in originale o copia conforme autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, la relativa certificazione di qualità. In caso di A.T.I., la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese associate risultino certificate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia dovrà avere validità per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in originale, resa da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 75, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, recante l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di aggiudicazione della procedura in favore del concorrente; tale fideiussione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta



superiore al dieci per cento o di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Anche tale garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Anche con riferimento a tale garanzia trova applicazione l'art. 75, c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con la precisazione che in caso di A.T.I., la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese associate risultino certificate;

- in caso di A.T.I. o consorzio ordinario già formalmente costituiti: copia dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e delle attività o della quota di lavori e attività da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicando gli estremi e i contenuti;
- limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 88 del D.P.R. 207/2010, il concorrente dovrà inserire nella busta in questione tutta la documentazione richiamata al successivo articolo 9;
- "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità'.
- ricevuta del versamento del contributo di € 200,00 (duecento/00) da corrispondere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per il pagamento della contribuzione devono essere osservate le seguenti modalità:
  - *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" raggiungibile dalla *home page* sul sito *web* dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)) sezione "contributi in sede di gara" e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista "pagamenti effettuati" disponibile *on line* sul "Servizio di Riscossione");
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta);
- attestazione di avvenuto sopralluogo sull'area interessata dall'intervento, controfirmato da un referente del Comune.



## 9 - Avvalimento

1. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale prescritti dal presente disciplinare, mediante avvalimento, e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nella Busta n. 1 (*Documentazione amministrativa*) dovranno inoltre essere inseriti i seguenti documenti:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 163/2006 , attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.lgs 163/2006;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.lgs 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.lgs 163/2006;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art 49 del D.lgs 163/2006.

3. Ai fini dell'Avvalimento si richiama per il resto quanto previsto dall'art 49 del D.lgs 163/2006.

## 10 - Contenuto della busta «Offerta Tecnico Qualitativa»

Si precisa che tutti gli elaborati da inserire in tale busta dovranno essere sottoscritti dai soggetti responsabili della progettazione esecutiva <sup>6</sup> oltre che da tutti i componenti dell'ATI, compreso il soggetto finanziatore.

1. La Busta n. 2 (*Offerta Tecnico Qualitativa*) dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

<sup>6</sup> Vedi Parere ANAC n. 43 del 08.04.2015



- Una relazione tecnica relativa alle prestazioni energetiche secondo quanto riportato al punto 1-A-1 ART 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; di massimo trenta (trenta) pagine comprensive di immagini e diagrammi, carattere Times New Roman 11, interlinea singola, fogli A4;

*Tale relazione dovrà contenere proposte per l'ottimizzazione degli impianti che consentano un miglioramento dell'impatto ambientale, il contenimento del consumo delle fonti energetiche e dei costi di manutenzione.*

- Un'analisi metodologica relativa alle modalità di censimento sottoservizi e gestione interferenze - che preveda quanto riportato al punto 1-A-2 - ART 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - di massimo trenta (trenta) pagine comprensive di immagini e diagrammi, carattere Times New Roman 11, interlinea singola, fogli A4;

*In tale analisi dovranno essere approfondite le modalità di censimento dei sottoservizi esistenti e gestione interferenze.*

- Un piano di gestione della Commessa che preveda quanto riportato al punto 1-A-3 - ART 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - di massimo cinquanta (cinquanta) pagine comprensive di immagini e diagrammi, carattere Times New Roman 11, interlinea singola, fogli A4;

*In considerazione della natura dei lavori ed il contesto dove gli stessi si sviluppano viene richiesta un'attenta e ponderata proposta che valuti e definisca in modo puntuale la corretta organizzazione in termini qualitativi e quantitativi dedicata all'appalto per tutti i processi interessati e principalmente per la gestione ed organizzazione della progettazione e del cantiere.*

*L'offerente dovrà indicare la struttura di project management dedicata al cantiere che dovrà assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e contenimento dell'impatto ambientale.*

- Una relazione dettagliata relativa ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria che preveda quanto riportato al punto 1-A-4- ART 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - di massimo trenta (trenta) pagine comprensive di immagini e diagrammi, carattere Times New Roman 11, interlinea singola, fogli A4.

*Tale relazione dovrà contenere la specificazione delle caratteristiche dei servizi oggetto di intervento, con l'indicazione delle attività di manutenzione dell'opera di cui trattasi, finalizzate a conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza anche con riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati;*

- Una relazione dettagliata in merito a proposte di allestimenti multimediali e arredi della sala consiglio che preveda quanto riportato al punto 1-A-5- ART 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - di massimo trenta (trenta) pagine comprensive di immagini e diagrammi, carattere Times New Roman 11, interlinea singola, fogli A4;

*In tale relazione dovranno essere inserite proposte di allestimento della nuova sala multimediale.*

2. Gli elaborati di cui al precedente paragrafo dovranno essere presentati in lingua italiana e in duplice esemplare, di cui uno stampato su cartaceo e uno su CD con file in estensione MOffice e Autocad 2001 a





seconda del documento. L'originale cartaceo dei predetti elaborati deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, oltre che dal professionista interno o incaricato che li redige, anche dal legale rappresentante del concorrente. Si precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo o di tempo, da inserire esclusivamente nell'offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l'indicazione di costi o prezzi di ogni genere e i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta verrà esclusa dalla commissione di gara. La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente valutata dalla commissione di gara, che in particolare decreterà i punteggi assegnati o, a seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l'incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione.

3. Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta 2 (*Offerta Tecnico Qualitativa*), non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta 3 (*Offerta Economica Temporale*).

4. Si precisa in questa sede che le offerte tecniche potranno costituire varianti al progetto definitivo posto a base di gara purché non comportino nuove e necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza preposta.<sup>7</sup>

Viene puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.<sup>8</sup>

## 11 - Contenuto della busta «Offerta Economica e Temporale»

1. La Busta n. 3 (*Offerta Economica e Temporale*), dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

### Offerta economica e temporale presentata e sottoscritta da tutti i membri dell'A.T.I.

Tale documento, redatto utilizzando il modello predisposto dal Comune dovrà contenere i seguenti elementi di natura quantitativa:

- a) *sommatoria dei canoni di leasing applicati nei confronti del Comune per tutta la durata contrattuale - pari a 20 (venti) anni decorrenti dalla data di consegna dell'opera realizzata, + eventuale riscatto finale; in tale prospettiva si precisa che la somma complessiva dei canoni di locazione finanziaria dovrà essere calcolata facendo riferimento - ai soli fini della determinazione dell'offerta Euribor 6 mesi lettera (365 giorni) rilevato il settimo giorno bancario precedente il termine di presentazione delle offerte, al quale dovrà essere aggiunto lo spread offerto in sede di gara - tale importo dovrà essere coerente con il Prospetto dei flussi di cassa offerto; l'eventuale riscatto finali è pari al 10% dell'importo finanziato.*
- b) *sommatoria dell'ammontare dei canoni annuali di manutenzione dell'opera realizzata, da applicare al Comune in ragione dei servizi post-collaudato di manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte del Soggetto Manutentore - per 20 (venti) anni - tale importo dovrà essere coerente con il Prospetto dei flussi di cassa offerto;*
- c) *tempo complessivo per la realizzazione delle opere.*

<sup>7</sup> Vedasi Consiglio di Stato, V sez., 27 marzo 2015 n. 1601 in materia di **varianti migliorative**

<sup>8</sup> Vedasi Consiglio di Stato., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916 e Consiglio di Stato, sez V, 18 maggio 2015 n. 9006



L'offerta economica deve essere completa del **Prospetto dei flussi di cassa** presentato dalla capogruppo dell'A.T.I. che fa parte integrante dell'offerta economica.

Tale documento deve necessariamente tener conto dei seguenti profili:

**1) QUADRO ECONOMICO - in tale sezione dovrà essere indicato:**

- il quadro economico sui cui è stato calcolato il canone di leasing con l'indicazione:
  - della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (indicati nel Q.E);
  - della quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso)<sup>9</sup> (da indicare);

**2) MANUTENZIONE - in tale sezione dovrà essere indicato:**


- Canone **annuale** del servizio di manutenzione (al netto dell'IVA) con l'indicazione:
  - della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (indicati nel prospetto costi del servizio di manutenzione);
  - della quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso)<sup>10</sup> (da indicare);
- Canone semestrale del servizio di manutenzione (al netto dell'IVA)

**3) CONDIZIONI FINANZIARIE - in tale sezione dovrà essere indicato:**

- lo schema di ripartizione temporale dell'investimento (con evidenziate le tempistiche degli esborsi del soggetto finanziatore, gli importi di tali esborsi, gli oneri di prelocazione generati, il tasso base utilizzato); *(in merito alla ripartizione temporale degli esborsi si veda il "Public sector comparator")*
- il piano di ammortamento finanziario (così come previsto dal **Disciplinare di Gara**) che riporti nel dettaglio le condizioni finanziarie utilizzate (spread offerto, tasso base utilizzato, valore di riscatto (corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo finanziato), periodo di ammortamento);
- l'importo semestrale, annuo e complessivo del canone di leasing che il concorrente propone di applicare nei confronti del Comune per la costruzione dell'opera in questione;

<sup>9</sup> Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 20.03.2015.

<sup>10</sup> Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 20.03.2015.



2. L'offerta economica e temporale, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata. Con riferimento alle associazioni temporanee non ancora costituite, si segnala che, ai sensi dell'art. 37, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta economica e temporale dovrà essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

3. Si precisa che, nella formulazione dell'offerta relativa ai canoni di locazione finanziaria, il soggetto finanziatore - e, con esso, il raggruppamento concorrente - dovrà tenere conto dei seguenti fattori che formano parte integrante e sostanziale della presente procedura:

- a) la durata della locazione finanziaria dovrà essere pari ad anni 20 (venti), corrispondente a 40 (quaranta) canoni semestrali anticipati, che il Comune inizierà a corrispondere all'aggiudicatario a far data dalla data di consegna dell'opera realizzata;
- b) il valore dell'esercizio dell'opzione finale di acquisto al termine del contratto di locazione finanziaria è corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo finanziato così come determinato a decorrenza del contratto;
- c) il canone semestrale anticipato di locazione finanziaria, c.d. canone principale, dovrà essere comprensivo degli oneri di prelocazione che dovranno essere stimati dal Concorrente (calcolati sulla base del tasso Euribor 3 mesi lettera (365 giorni) rilevato il settimo giorno bancario precedente il termine di presentazione delle offerte, sulla base del cronoprogramma offerto e sulla base del Prospetto dei flussi di cassa offerto) ed inclusi nel canone principale di locazione offerto. Gli oneri di prelocazione sono soggetti a rendicontazione, pertanto l'importo da finanziare può variare in funzione delle effettive spese sostenute. Il canone semestrale anticipato dovrà essere calcolato sulla base del tasso Euribor 6 mesi lettera (365 giorni) rilevato il settimo giorno bancario precedente il termine di presentazione delle offerte, al quale dovrà essere aggiunto lo *spread* offerto in sede di gara.

4. Si precisa che l'offerta espressa in lettere prevarrà sull'offerta espressa in valore numerico in caso di loro discordanza.



## 12 - Ulteriori cause di esclusione

1. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
2. Ai sensi dell'art 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, si sottolinea che in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, troverà applicazione la sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 50.000,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  
In tal caso la S.A. assegnerà al concorrente un tempo non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le dovranno rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la S.A. non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.  
Trova in ogni caso applicazione quanto stabilito dal comma 2 bis dell'art 38 del D.Lgs 163/2006 e dal comma 1 ter dell'art 46 del D.Lgs 163/2006.  
Il soccorso istruttorio non potrà essere in ogni caso utilizzato per il recupero dei requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per le offerte.  
Ai fini della partecipazione alla gara assume dunque rilievo l'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non la formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso di tali requisiti.
3. La nozione di **irregolarità essenziale** si riferisce ad ogni irregolarità nella redazione delle dichiarazioni oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla S.A. di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati nello stesso art 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006.  
Sono considerate essenziali le carenze delle dichiarazioni che attengono all'individuazione dei soggetti responsabili delle stesse.
4. L'applicazione del soccorso istruttorio potrà essere esteso a tutte le carenze riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006 nonché agli aspetti relativi ai centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse.
5. In riferimento a quanto previsto al comma 4, ci si riferisce, ad esempio, all'omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione o alla mancanza della sottoscrizione della



dichiarazione stessa ovvero alla mancanza dell'indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'art 38.

Le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato al comma 1 dell'art 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti.

Ciò che si verifica nei casi in cui:

- a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
- b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
- c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;

6. Nel caso di omessa indicazione delle sentenze di condanna di cui al comma 1, lett c) dell'art 38 del D.Lgs 163/2006:

- l'omessa indicazione delle sentenze di condanna riportate dai soggetti di cui alla lett c), se avviene secondo modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa del concorrente e laddove, invece, le stesse sussistano, la fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le implicazioni in termini di non sanabilità della dichiarazione resa e conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
- se la **dichiarazione** relativa alla presenza delle sentenze di condanna è completamente omessa, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle, può essere richiesto rispettivamente di produrla o di indicare le singole sentenze riportate.

7. Ai sensi dell'art 38 comma 1 ter del D.Lgs 163/2006, ove la S.A. accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito al comma 1 ter del D.Lgs 163/2006 ed alla comunicazione del caso all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art 38, comma 1 ter e art 6, comma 11, del D.Lgs 163/2006).

8. Nel caso di **irregolarità non essenziali** ma che afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo di una celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, la S.A. può attivare il soccorso istruttorio senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.

A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie:

- indicazione della posizione Inps, Inail, Cassa edile ai fini della verifica della regolarità contributiva;
- indicazione degli estremi del Decreto, e del Tribunale competente, relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale;
- Indicazione dell'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse ecc.

9. In considerazione di quanto previsto dall'art 39 del d.l. 90/2014 conv. In l. 114/2014, con riferimento alle previsioni di cui all'art 46 del Codice, si precisa che il **Soccorso Istruttorio** può essere richiamato per sanare ogni omissione, irregolarità o carenza con il limite dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla



presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento del termine per la partecipazione alla gara.

E' dunque consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale ma non per supplire a carenze dell'offerta.

10. La sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli artt. 73 e 74 del Codice costituisce un elemento essenziale di entrambe.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara.

In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile.

11. Con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall'art 75 del D.Lgs 163/2006 si conferma che il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti le revisioni di cui all'art 75, comma 5 del D.Lgs 163/2006, vale a dire decorra da tale data.

12. Con riferimento alla mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori, di cui all'art. 106, comma 2, del regolamento, tale fattispecie costituisce causa di esclusione.

Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di cui al citato art. 106, comma 2, del regolamento -ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo - può essere sanata.

13. In riferimento alle *irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara* incidenti sulla segretezza delle offerte, vi è l'esclusione del concorrente in tutti i casi in cui sia violato il principio della segretezza delle offerte.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione le seguenti ipotesi.

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciarne manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l'esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;



- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

14. In tema di avvalimento l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice.

La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

In ordine al **contratto di avvalimento** può operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega, invece, pienamente la sua forza espansiva sugli altri adempimenti prescritti in ordine all'avvalimento.

15. L'omissione dell'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI o eventuali carenze e/o incompletezza dello stesso, possono essere sanate dietro pagamento della prevista sanzione.

Resta confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate e se omesse potranno essere sanate alla stessa stregua delle quote di partecipazione al RTI.

16. Con riferimento all'istituto del subappalto, si prevede, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta

L'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti.

Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.

In particolare, come sottolinea ANAC nella det. N. 1 dell'8/01/2015, qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

La carenza di una simile dichiarazione non è sanabile.

17. Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Nel caso di omesso inserimento della semplice ricevuta di pagamento può essere sanato tramite soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.



Città di Orbassano

18. Il concorrente che decida di non rispondere all'invito a regolarizzare è comunque tenuto al pagamento della relativa sanzione in quanto "il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile"<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Presidente Corte dei Conti, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015





## PARTE SECONDA

# PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 13 - Criteri di aggiudicazione

1. La presente procedura sarà aggiudicata nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006, facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento i seguenti criteri di valutazione, per una somma complessiva pari a **100 (cento) punti**:

Elementi di natura qualitativa	Max	punti 75 (settantacinque)
Elementi di natura quantitativa - economica	Max	punti 20 (venti)
Elementi di natura quantitativa - temporal	Max	punti 5 (cinque)

2. Più in particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata col metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato "G" al d.P.R. n. 207/2010.

3. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

ove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

4. I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, (qualora prevenisse un numero pari o minore a due offerte) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (qualora prevenisse un numero pari o maggiore a tre offerte) attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, calcolati dai singoli commissari attraverso il metodo del "confronto a coppie" di cui all'allegato "G" del dpr 207/2010 e s.m.i. e seguendo le linee guida dell'allegato "G" medesimo.



- c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo e il tempo di esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara. Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), l'aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà a richiedere offerte economiche migliorative; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (ai sensi del R.D. n. 827/1924).

6. I requisiti  $W_i$  che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle proposte sono quelli relativi a: elementi di natura qualitativa, funzionale, tecnica e gestionale; elementi di natura quantitativa ed economica, elementi di natura temporale, e ciò nel rispetto di quanto di seguito specificato.

7. Con riferimento alla componente tecnica delle offerte («Offerta Tecnico Qualitativa»), nella valutazione delle proposte si terrà conto - anche alla luce di quanto prescritto dalla determina n. 4/2013 dell'AVCP - dei seguenti profili:

**a) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA, FUNZIONALE, TECNICA E GESTIONALE (max settanta punti)**

L'attribuzione del punteggio del valore funzionale e tecnico sarà disposta dalla commissione giudicatrice, nominata e composta a termini di quanto stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, in una o più sedute riservate, secondo quanto di seguito specificato:

<u>1-A</u>	<u>Profilo Tecnico-Estetico-Progettuale</u>	<u>(max settantacinque punti)</u>
1-A-1	Miglioramento prestazioni energetiche degli impianti termici, elettrici e speciali;	<u>Punti max 20</u>
1-A-2	Modalità censimento sottoservizi e gestione interferenze	<u>Punti max 5</u>



1-A-3	<p style="text-align: center;"><b>Piano di gestione commessa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema di qualità</li><li>• Gestione sicurezza</li><li>• Contenimento impatto ambientale</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Punti max 25</u></b></p> <p style="text-align: center;">Punti max 10 Punti max 5 Punti max 10</p>
1-A-4	<p style="text-align: center;"><b>Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata del contratto di anni 20.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Punti max 15</u></b></p>
1-A-5	<p style="text-align: center;"><b>Allestimenti multimediali e arredi sala consiglio</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Punti max 10</u></b></p>

Qualora pervenissero un numero di offerte inferiore a tre, nella valutazione del calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari, si rammenta che essi saranno così considerati:

**coefficiente 1= caratteristiche ottimali**

**Descrizione:** elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e organizzativi ad elevati livelli, innovativi e con caratteri di originalità rispetto all'aspetto del progetto valutato.

**coefficiente 0,75= caratteristiche buone**

**Descrizione:** la soluzione proposta è bene corrispondente alle esigenze della S.A., conforme ai requisiti del capitolato e contempla elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti all'aspetto del progetto valutato.

**coefficiente 0,50= caratteristiche sufficienti**



**Descrizione:** la soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze espresse e conforme ai requisiti del capitolato.

**coefficiente 0,25 = caratteristiche poco adeguate**

**Descrizione :** la soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.

**coefficiente 0 = caratteristiche non adeguate.**

**Descrizione:** la soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tal da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

8. Con riferimento alla componente economica delle offerte («Offerta Economica e Temporale»), nella valutazione delle proposte si terrà conto dei seguenti profili:

**a) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA ED ECONOMICA (max venti punti)**

L'attribuzione del punteggio del valore economico sarà disposta dalla commissione giudicatrice, nominata e composta a termini di quanto stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, in una o più sedute pubbliche, secondo quanto di seguito specificato:

- **Leasing (sommatoria dei canoni di leasing per tutta la durata contrattuale + eventuale riscatto finale) Iva esclusa**

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **quindici punti**. A ciascun operatore ammesso alla gara verrà attribuito un coefficiente ( $V_i$ ) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante la sommatoria più bassa dei canoni di *leasing* per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale ( $L_{min}$ ) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante la somma dei canoni di *leasing* per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale ( $L_i$ ) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V_i = 1 * L_{min} / L_i$$

essendo:

( $L_{min}$ ) = sommatoria dei canoni di *leasing* per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale più bassa per come risultante dalle offerte economiche esaminate;

( $L_i$ ) = sommatoria dei canoni di *leasing* per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale per l'offerta *i*-esima.

- **Manutenzione (sommatoria dei canoni di manutenzione da corrispondere in favore del Soggetto Manutentore) Iva esclusa**

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è **cinque punti**. A ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente ( $V_i$ ) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante il valore complessivo dei canoni di manutenzione più basso ( $M_{min}$ ) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante il valore complessivo dei canoni di manutenzione ( $M_i$ ) verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:



$$V_i = 1 * M_{min} / M_i$$

essendo:

( $M_{min}$ ) = sommatoria dei canoni di manutenzione più bassa per come risultante dalle offerte economiche esaminate;

( $M_i$ ) = sommatoria dei canoni di manutenzione per l'offerta  $i$ -esima.

#### b) ELEMENTI DI NATURA TEMPORALE (max cinque punti)

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **cinque punti**. In relazione alla tempistica offerta da ciascun concorrente, rispetto a quella fissata dagli atti di gara per l'esecuzione dei lavori (510 giorni). A ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente ( $V_i$ ) secondo i seguenti criteri:

- Alla tempistica minore ( $T_{min}$ ) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- Alla tempistica ( $T_i$ ) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V_i = 1 * T_{min} / T_i$$

essendo:

( $T_{min}$ ) = tempistica minore

( $T_i$ ) = Tempistica offerta dall' $i$ -esimo concorrente.

## 14 - Svolgimento della procedura

1. La Commissione giudicatrice espletterà la gara, nei seguenti tempi e modalità:

- in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Orbassano (TO) di via Circonvallazione interna n° - Sala Consiglio con inizio alle ore 10:00 del giorno martedì 29 settembre 2015 avrà luogo la prima seduta.

Le date, gli orari e le modalità delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax, al numero indicato in sede di presentazione delle offerte dagli stessi concorrenti. Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.

In tale occasione la Commissione provvederà, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli e della data e modalità di ricezione di ogni plico pervenuto, all'apertura di quelli ritenuti regolari ed all'esame del loro contenuto per la verifica della presenza delle seguenti buste denominate:

- "Documentazione Amministrativa";
- "Offerta Tecnico Qualitativa";
- "Offerta Economico Temporale".

La Commissione procederà quindi all'apertura di tutte le buste "Documentazione amministrativa"; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse del Comune, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a termini di quanto stabilito dall'art.



46, c. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, e anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

1. Raccolte le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei concorrenti legittimati a parlare, la Commissione provvederà all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione e all'apertura, sempre in seduta pubblica, delle buste "*Offerta Tecnico Qualitativa*" degli stessi, e ciò ai fini della semplice verifica del loro contenuto;

In un secondo momento, in seduta segreta, la Commissione esaminerà il contenuto della busta "*Offerta Tecnico Qualitativa*" di ogni concorrente ammesso alla gara.

La Commissione procederà quindi all'assegnazione per ognuna di esse dei punteggi tecnici secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.

Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

In seguito, e in seduta pubblica:

nel giorno e luogo opportunamente comunicati ai concorrenti almeno 3 giorni antecedenti, verranno annunciati i risultati della valutazione tecnica.

Nella stessa seduta la Commissione aprirà le "*Offerte Economico Temporali*" dei concorrenti ammessi.

Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, la Commissione procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte iesine (Pti + Pei),

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e trasferisce gli atti al RUP, il quale procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del D.Lgs 163/2006. La procedura di verifica potrà essere effettuata in modo cumulativo ai sensi dell'art 88, comma 7 del D.Lgs 163/2006.

Il RUP, all'esito di procedimento di verifica, comunica alla commissione le offerte ritenute anomale.

Oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del D.Lgs 163/2006.

La specifica commissione di cui al comma precedente è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.

La commissione in seduta pubblica comunica le eventuali offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue successivamente dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta.

3. Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale.



4. All'aggiudicazione definitiva della procedura provvederà il Dirigente, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
5. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6. Ai sensi del c. 5 dell'art. 79 del d.lg.n. 163/2006, l'esclusione dalla procedura di gara, l'aggiudicazione della procedura e la data di stipula del relativo contratto, verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo anche solo di fax, come dagli stessi autorizzati, al numero indicato in sede di offerta.

## 15 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, entro i termini prescritti dal Comune con apposita richiesta, dovrà:
  - a) fornire tempestivamente al Comune la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - b) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'art. 106, c. 3, del d.P.R. n. 207/2010;
  - c) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - d) munirsi, ai sensi dell'art. 129, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne il Comune dai danni cagionati a soggetti terzi nel corso dell'esecuzione dell'intervento e nell'ambito della manutenzione dell'opera.
  - e) Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario dovrà essere presentata apposita fidejussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative ai servizi di manutenzione da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art 113.
  - f) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché a presentare la documentazione prevista per la verifica dell'idoneità tecnico - professionale ai sensi dell'art. 90 del d.lg. n. 81/2008.
2. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente paragrafo 1 in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.
3. Nel caso di cui alla precedente paragrafo 2, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto del medesimo Comune di ottenere il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
4. In aggiunta a quanto sopra, l'aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/06.



## 16 - Eventuale rinuncia all'aggiudicazione o revoca della procedura

1. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti in ragione della partecipazione alla presente procedura; inoltre, i medesimi nulla potranno pretendere e avere dal Comune, anche per danno emergente, nel caso in cui non si proceda, per qualsiasi insindacabile motivo, all'aggiudicazione della procedura in oggetto.
2. Il Comune si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, oppure ancora di interrompere la procedura in qualunque momento, dandone notizia ai concorrenti attraverso pubblicazione sul proprio sito internet, senza che gli stessi possano rivendicare alcunché al riguardo, di sospendere le sedute di gara o aggiornarle ad altra ora o ad altra data, ovvero ancora di non portare a compimento le operazioni di gara in precedenza avviate, anche a seguito della presentazione delle offerte, senza che da tali circostanze possano sorgere diritti o pretese da parte degli offerenti.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.





# PARTE TERZA

## DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

---

### 17 - Disposizioni finali

1. Eventuali richieste di chiarimento, inerenti la presente procedura di gara, dovranno essere inviate direttamente ed esclusivamente in forma scritta al Comune, all'attenzione del Responsabile del Procedimento Ing. Carantoni, secondo le modalità indicate nel bando di gara.
2. Il Comune pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura di gara esclusivamente sul proprio sito internet: [www.comune.orbassano.to.it](http://www.comune.orbassano.to.it)
3. La commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in ordine al contenuto delle offerte formulate mediante l'invio di quesiti scritti e/o convocazione personale dei rappresentanti degli offerenti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire le delucidazioni richieste entro il termine all'uopo assegnato dalla commissione giudicatrice, pena l'esclusione della relativa offerta.

### 18 - Trattamento dei dati

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
3. Finalità del trattamento.  
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.  
Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.  
Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Natura del conferimento.  
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.



#### 5. Dati sensibili e giudiziari.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) ed e) del d.lg. n. 196/2003.

#### 6. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Orbassano.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 è il Responsabile del procedimento Ing Paolo Carantoni

## 19 - Altre informazioni

1. L'offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

2. In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando e nel presente disciplinare e in tutti i documenti in essi richiamati.

3. Responsabile del Procedimento è l'Ing Paolo Carantoni.

4. Ciascun offerente potrà segnalare al Comune, in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Comune consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della predetta dichiarazione, il Comune consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnico valutativa e/o dell'offerta economico temporale. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

5. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.